

N. 5489/20 R.G.N.R.

N. 8891/20 R.G.GIP



**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**Sezione del Giudice per le indagini preliminari**

Ordinanza di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero

Il Giudice per l'udienza preliminare, Dott. Antonio Sicuranza;  
 letta la richiesta di rinvio a giudizio, depositata dal P.M. in sede il 21.12.20 nell'ambito dell'emarginato procedimento penale instaurato nei confronti di \*\*\*\*\* Rocco e \*\*\*\*\* Gabriele, in atti generalizzati, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, primo comma, n. 2, c.p., *perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto per sé o per altri, con violenza sulle cose -consistite nel forzare la porta d'ingresso dell'abitazione- si introducevano all'interno dell'abitazione corrente in \*\*\*\*\* alla via Tirreno n. 2 e si impossessavano di un televisore marca "Samsung" avente seriale 0058H9MB501056K sottraendolo a \*\*\*\*\**. Fatto commesso in \*\*\*\*\* (FG) il 07/03/2020.

**OSSERVA**

La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M., contravvenendo al consolidato orientamento della Suprema Corte (talmente pacifico al riguardo che non vi è necessità alcuna di operare richiami a singole pronunce del Giudice della nomofilachia), secondo il quale per il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. il P.M. esercita l'azione penale nelle forme previste dall'art. 550 c.p.p. [e ciò sul presupposto che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p. -che, nel suo ultimo comma, commina sino a dieci anni di reclusione- è previsto *nominatim* dall'art. 550, comma 2, lett. f), c.p.p.] si fonda, evidentemente, sull'inasprimento delle pene detentive previste dall'art. 624 bis c.p., ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. a) della L. n. 36/19 (con la previsione della pena da quattro a sette anni di reclusione per il delitto *basico* di cui al comma 1), e dell'art. 5, comma 1, lett. b) L. cit. (con la previsione della pena da cinque a dieci anni per il delitto aggravato di cui al successivo comma 3).

In proposito, alcuna influenza sulle modalità dell'esercizio dell'azione penale per il delitto in questione è stata riconosciuta sia all'inasprimento delle pene imposto dall'art. 1, comma 6, lett. a) e b), della L. n. 103/17, sia soprattutto al meccanismo che ha sottratto alla regola generale del bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. [ex art. 1, comma 6, lett. c), L. n. 103/17] il concorso tra circostanze aggravanti ed

attenuanti, diverse -queste ultime- da quelle previste dagli artt. 98 e 625 bis c.p. (Cass. pen., sez. 5, sentenza 17 gennaio – 3 aprile 2020, n. 11337).

L'ulteriore aggravamento delle pene apportato dall'art. 5 della L. n. 36/19, fermo restando il limite massimo edittale di anni dieci di cui all'art. 624 bis, comma 3, c.p., ha importato un *disallineamento* della pena comminata nel massimo dall'art. 624 bis, comma 1, c.p., ora prevista da quattro a sette anni di reclusione, rispetto a quella di cui all'art. 625, comma 1, c.p., e cioè quella da anni due ad anni sei di reclusione, ciò che evidentemente dovrebbe condurre ad una revisione del consolidato orientamento della Suprema Corte, giacché al fine di ribadire l'intangibilità del canone ermeneutico che impone l'esercizio dell'azione penale ex art. 550 c.p.p. si era osservato, *ad adiuvandum*, che sia l'art. 624 bis, comma 1, c.p., che l'art. 625, comma 1, c.p., prevedevano lo stesso limite edittale massimo di anni sei di reclusione (da ultimo, vds. ancora la già citata Cass. pen., sez. 5, n. 11337/20).

Ad avviso di questo Giudice, l'innalzamento del massimo edittale fino ad anni sette di reclusione per il delitto di cui all'art. 624 bis, comma 1, c.p. (con la previsione, quindi, di un anno in più rispetto al massimo previsto dall'art. 625, comma 1, c.p.), non può avere conseguenza alcuna circa il *thema decidendum*.

Nessun rilievo potendosi attribuire, in proposito, alla questione relativa allo slittamento in avanti del termine di prescrizione ordinario (e cioè di anni sette rispetto a quello di anni sei a mente dell'art. 157, comma 1, c.p.), e quindi di quello massimo della causa estintiva del reato, avendo di poi chiarito la Suprema Corte come non abbia importanza alcuna l'inasprimento dei limiti edittali nel minimo, l'innalzamento della pena prevista, nel massimo edittale, dall'art. 624 bis c.p. non intacca affatto la *ratio* che giustifica la mancata previsione dell'udienza preliminare per un delitto comunque da ricondurre all'unico *genus* del furto, avendo il legislatore, con l'art. 624 bis c.p. interpolato nel codice penale dall'art. 2, comma 2, della L. n. 128/01, enucleato un nuovo *simbolo punitivo* operando una *crasi giuridica* tra l'art. 624 c.p. e l'art. 625, comma 1, n. 1, c.p., che (ad es. già Cass. pen., sez. 5, n. 40489 del 5.11.02, Rv. 225705) impone di ricondurre il furto in abitazione (e quello con strappo) alla previsione di cui all'art. 555, comma 2, lett. f), c.p.p..

Com'è noto, oltre alla *reductio ad unitatem* della *species* di cui all'art. 624 bis c.p. con l'unico *genus* del delitto di furto, e quindi la sua diretta attrazione *semantica* alla fattispecie menzionata dall'art. 550, comma 2, lett. f), c.p.p., la scelta legislativa di non prevedere l'udienza preliminare per una serie di reati espressamente elencati dall'art. 550, comma 2, c.p.p. (reati che, in base alla regola generale del *quantum* di pena ex art. 550, comma 1, c.p.p., dovrebbero passare per l'udienza filtro di cui agli artt. 418 ss. c.p.p.), non è stata certamente imposta dagli astratti limiti edittali che, nel corso dei vari periodi, possono inasprirsi o viceversa attenuarsi in ragione dell'allarme sociale di volta in volta ingenerato nella collettività dalla consumazione di determinati delitti.

Quello che in effetti viene in rilievo sono difatti le valutazioni, per così dire, di tipo economicistico e di funzionalità organizzativa dell'intero processo penale di primo grado che, se non rispettate, importerebbero il certo deficit di funzionalità (se non l'implosione) del modello procedimentale previsto dal legislatore per i reati di attribuzione del Tribunale in composizione collegiale, sicché l'assenza di un preventivo vaglio giudiziale circa l'esercizio dell'azione penale sarebbe in tali casi motivata, anzitutto, dalla necessità -più che dalla volontà del legislatore (se si vuole, dalla sua *volontà necessitata*)- di limitare inevitabilmente l'utilizzo delle risorse, sì da "funzionalizzarle" in favore di reati che il legislatore ha ritenuto degni di un più ponderato accesso al dibattimento.

Questa essendo, anzitutto, la *ratio* che informa la scelta legislativa (certamente non passibile di censura d'incostituzionalità, rispondendo anzi essa ad esigenze di funzionalità che, se compromesse, porterebbero a conseguenze assai perniciose per il necessario contemperamento degli interessi in gioco), non può che condividersi l'assunto in base al quale non è possibile stabilire un rapporto di proporzionalità diretta tra entità della pena comminata e complessità dell'accertamento del reato, neanche quando il limite massimo sia ben superiore a quello di anni quattro di reclusione previsto dall'art. 550, comma 1, c.p.p., come nel caso del delitto di ricettazione ex art. 648 c.p., anch'esso espressamente previsto dall'art. 550, comma 2, lett. g), c.p.p.; tale ultima fattispecie incriminatrice, com'è noto, commina una pena edittale massima di ben otto anni di reclusione, e quindi superiore di un anno a quella attualmente prevista dall'art. 624 bis, comma 1, c.p. [laddove, come già esposto, nessun problema si pone rispetto alla pena edittale massima stabilita dall'art. 624 bis, comma 3, c.p., giacché pari a quella prevista dall'art. 625, ultimo comma, c.p., elencato espressamente sub lett. f) dell'art. 550, comma 2, c.p.p., come eccezione alla regola generale di cui al comma 1 dello stesso articolo]. Anzi, la previsione specifica, tra le eccezioni elencate dall'art. 550, comma 2, c.p.p., anche del delitto di cui all'art. 648 c.p. (reato che, è bene ribadirlo, commina una pena edittale detentiva superiore a quella prevista dall'art. 624 bis, comma 1, c.p.) corrobora la volontà legislativa di sottrarre al filtro dell'udienza preliminare le due ipotesi delittuose contro il patrimonio in assoluto le più frequenti sul piano statistico, ciò che -si ribadisce- priva di ogni validità l'asserita equazione *quantum* di pena comminata-necessità dell'udienza preliminare.

\*\*\*\*\*

Tanto finora esposto, gli atti vanno ritrasmessi al P.M. perché eserciti, correttamente, l'azione penale nei confronti del Martire e del Nardella (imputati, pare necessario sottolinearlo, per il furto di un televisore) con il modello procedimentale della citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., senza che ciò possa comportare alcuna censura di abnormità del presente provvedimento.

Giurisprudenza e dottrina, al riguardo, sono concordi nel ritenere abnorme quel provvedimento giurisdizionale che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, od anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando comunque una stasi non rimediabile o un'indebita regressione del procedimento penale.

Per rimanere alla specificità della questione affrontata, si ritiene (e sebbene non senza contrasti; vds. la coeva Cass. pen., sez. 2, n. 23814 del 17.7.20, Rv. 279547) che “*È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., affinché si proceda con citazione diretta*” (Cass. pen., sez. 1, n. 30062 del 29.9.20, Rv. 279729).

Nel caso *de quo*, di contro, non vi è dubbio alcuno circa la corretta qualificazione giuridica del fatto di cui devono rispondere gli imputati, ma si dibatte solamente della correttezza dell'esercizio dell'azione penale secondo lo schema procedimentale espressamente previsto per tale tipologia di reato che, per quanto esposto in precedenza, dev'essere necessariamente quello previsto dall'art. 550 c.p.p., e ciò in base all'espresso richiamo al *furto aggravato* (*genus* cui va semanticamente ricondotta la *species* enucleata con l'art. 624 bis c.p.) a norma dell'art. 625 del codice penale di cui all'art. 550, comma 2, lett. f), c.p.p..

La restituzione degli atti al P.M., pertanto, non solo non importa alcuna stasi processuale (anzi, i tempi si velocizzano, per quanto si dirà tra poco), ma neanche un'indebita regressione del procedimento, essendo posto il P.M. nelle condizioni di procedere (in quanto tenutovi), nell'esercizio dell'azione penale, in conformità dello schema procedimentale previsto dall'art. 550 c.p.p. anche per il delitto di cui all'art. 624 bis c.p.p..

Se è vero che la sede *naturale* per la restituzione degli atti al P.M. appare essere quella dell'udienza preliminare a mente del disposto di cui all'art. 33 sexies c.p.p., ciò può valere esclusivamente nel caso di dubbio nell'adozione dello schema procedimentale per l'esercizio dell'azione penale (ad esempio, in ragione della diversa qualificazione giuridica che il Giudice opera, nel contraddittorio tra le parti, del fatto contestato, magari escludendo la presenza di aggravanti ad effetto speciale che importano – ad esempio per il delitto di truffa- il supero del limite di pena edittale previsto dall'art. 550, comma 1, c.p.p.), ma non certamente nel caso di specie, quando il P.M. ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 416 c.p.p. per un delitto che, di contro, pacificamente richiede lo schema procedimentale “semplificato” della citazione diretta a giudizio di cui all'art. 550 c.p.p..

Del resto, conferma indiretta della correttezza della restituzione degli atti al P.M. nella fattispecie in disamina, si trae dal *decisum* per cui *“Non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, una volta riscontrata la violazione dell’art. 550 cod. proc. pen. per essersi proceduto con rito immediato in riferimento ad una fattispecie (furto aggravato) per la quale l’azione avrebbe dovuto esercitarsi mediante citazione diretta a giudizio, disponga non luogo a provvedere su detta richiesta ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero”* (già Cass. pen., sez. 4, n. 7295 del 16.1.04, Rv. 227833, quando in motivazione la Corte, precisando che il provvedimento non potrebbe comunque considerarsi abnorme in quanto non produttivo di una situazione di stallo nel procedimento, ha ritenuto possibile una estensione analogica al caso in questione della disciplina sulla restituzione degli atti che l’art. 33-sexies cod. proc. pen. riferisce testualmente al Giudice dell’udienza preliminare).

Nondimeno, al fine di evitare lungaggini ingiustificabili del procedimento penale quando la questione sia evidente nei suoi esatti confini, e quindi non sia necessario l’instaurarsi del contraddittorio perché il Giudice renda la sua decisione sul punto, la Suprema Corte ha finanche statuito che *“Non è abnorme l’ordinanza con la quale il Giudice per l’udienza preliminare, rilevata la mancata traduzione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all’imputato allogliotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, dichiarati, fuori udienza e in assenza di contraddittorio, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, rientra nell’ambito dei poteri riconosciuti al giudice e che non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile* (Cass. pen., sez. 1, n. 23347 del 23.3.17, Rv. 270273).

#### **P.Q.M.**

Dispone la restituzione degli atti al P.M. perché proceda all’esercizio dell’azione penale ex art. 550 c.p.p..

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Foggia, 24 dicembre 2020

**Il Giudice per l’udienza preliminare**  
Dott. Antonio Sicuranza